

216. SPECIALE COVID

ORDINANZA DEL 7 OTTOBRE 2020 DEL MINISTERO DELLA SALUTE

01. NOZIONE

L'evolversi dell'emergenza epidemiologica dovuta al diffondersi del virus COVID-19 ha determinato una serie disparata di provvedimenti spesso accavallatisi uno sull'altro.

L'evolversi negativo della curva epidemiologica ha spinto il Consiglio dei Ministri a prorogare lo stato di emergenza con propria **delibera del 7 ottobre 2020 in GU 248 del 7 ottobre 2020 e il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125.**

Nel contempo emanata **l'Ordinanza 7 ottobre del Ministero della salute**, rubricata:
"Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",
della quale ci occupiamo in questa scheda con un breve riepilogo.

02. ORDINANZA 7 OTTOBRE MINISTERO DELLA SALUTE

L'articolo 1, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, impone una particolare procedura aggiuntiva alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale se **nei 14 giorni precedenti** abbiano soggiornato o siano transitati in **Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna.**

Alle stesse si applicano le seguenti misure di prevenzione alternative tra loro:

- a)** obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

- b)** obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tamponi, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

Gli stessi, anche se asintomatici devono comunicare immediatamente l'ingresso nel territorio nazionale

Nel caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria e di sottoporsi ad isolamento.

L'articolo 2 fermo quanto al precedente articolo proroga, l'efficacia delle ordinanze del Ministro della salute 21 settembre 2020 e 25 settembre 2020 **sino al 15 ottobre 2020**.

L'ultimo **articolo, il 3** indica che l'ordinanza produce effetti **dall'8 ottobre 2020** e sino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e comunque **non oltre il 15 ottobre 2020**.